

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2295 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2017****che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 443, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il 27 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato orientamenti sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate («EBA Disclosure Guidelines», orientamenti dell'ABE in materia di informativa⁽²⁾). A norma dell'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività e l'importo complessivo del valore di bilancio non vincolato, tenendo conto della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi («raccomandazione CERS/2012/2») ⁽³⁾ e a condizione che l'ABE consideri nella sua relazione che tale informativa aggiuntiva offre informazioni affidabili e significative. La relazione dell'ABE sulle attività vincolate⁽⁴⁾ ha concluso che l'informativa sui gravami nell'Unione riveste un'importanza fondamentale, poiché consente ai partecipanti al mercato di comprendere meglio e analizzare i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di confrontare tali profili in tutti gli Stati membri in modo chiaro e coerente. In base a queste conclusioni, l'ABE ha redatto progetti di norme tecniche di regolamentazione per garantire un approccio totalmente armonizzato in materia di informativa sulle attività vincolate.
- (2) Gli orientamenti dell'ABE in materia di informativa riguardano sia le attività vincolate che quelle non vincolate. L'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce infatti che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2, e in particolare della raccomandazione D – Trasparenza del mercato in merito alle attività vincolate («la raccomandazione D»). Il punto 1, lettera a), della raccomandazione D raccomanda l'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate. L'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2 al momento di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui allo stesso comma. Inoltre, è necessario includere in tali norme le attività vincolate, per garantire che l'informativa offra informazioni affidabili e significative. Pertanto, dovrebbero essere comunicate sia le attività vincolate che quelle non vincolate.
- (3) La raccomandazione D consigliava all'ABE di garantire, durante l'elaborazione degli orientamenti dell'ABE in materia di informativa, che non possano essere rilevati il livello e l'evoluzione delle attività vincolate alle banche centrali e l'importo dell'assistenza di liquidità fornita dalle banche centrali. Di questo consiglio si è tenuto conto anche nel presente regolamento.
- (4) Le attività vincolate o le garanzie ricevute e altri elementi fuori bilancio possono essere costituiti in garanzia per i finanziamenti. Pertanto, al fine di consentire ai partecipanti al mercato di comprendere e analizzare meglio i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di accedere alle informazioni in merito alla disponibilità di attività a garanzia di finanziamenti, gli enti dovrebbero comunicare i gravami su tutte le attività in bilancio e i gravami su tutte le voci fuori bilancio separatamente. L'informativa dovrebbe riguardare tutte le garanzie reali ricevute, derivanti da tutte le operazioni in bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla loro scadenza, comprese tutte le operazioni con le banche centrali. Sebbene le attività riportate nell'informativa come attività vincolate comprendano le attività vincolate a seguito di tutte le operazioni con qualsiasi controparte (comprese le banche

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ Orientamenti in materia di informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (EBA/GL/2014/03).⁽³⁾ GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.⁽⁴⁾ Relazione dell'ABE sulle attività vincolate, settembre 2015.

centrali), non è necessario indicare i gravami derivanti da operazioni con le banche centrali separatamente dai gravami derivanti da operazioni con altre controparti. Ciò non pregiudica la possibilità per le banche centrali di stabilire le modalità con cui viene resa nota l'assistenza di liquidità di ultima istanza.

- (5) Per garantire la coerenza e favorire la comparabilità e la trasparenza, le disposizioni relative ai modelli d'informativa in materia di gravami dovrebbero basarsi sugli obblighi di informativa delle attività vincolate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, per evitare conseguenze indesiderate (come la capacità di individuare l'assistenza di liquidità di ultima istanza) sono necessarie alcune modifiche. In particolare, tenuto conto della raccomandazione D, la comunicazione di informazioni riguardanti l'importo delle attività vincolate e non vincolate dovrebbe basarsi su valori mediani piuttosto che sui valori del momento come richiesto all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Allo stesso modo, il livello di dettaglio delle informazioni da comunicare per specifici valori e operazioni dovrebbe essere inferiore a quello degli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) n. 680/2014. Inoltre, poiché le attività vincolate dipendono fortemente dal profilo di rischio e dal modello imprenditoriale dell'ente in questione, i dati quantitativi dovrebbero essere integrati con informazioni descrittive.
- (6) Gli obblighi di informativa delle attività vincolate e non vincolate e, in particolare, gli obblighi di informativa per quanto riguarda le attività trasferite, le attività costituite in garanzia e le garanzie reali fuori bilancio ricevute e costituite, dovrebbero applicarsi in aggiunta a eventuali obblighi di informativa esistenti a norma della disciplina contabile applicabile.
- (7) Al fine di garantire l'applicazione proporzionata degli obblighi di informativa di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate, a tali enti più piccoli non dovrebbero essere richieste informazioni sulla qualità delle attività vincolate e non vincolate. Le informazioni sulla qualità delle attività vincolate e non vincolate («indicatori di qualità delle attività») si basano sulle proprietà inerenti alla qualità delle attività attribuite alle attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime e alle attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, quali definite nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione⁽²⁾. Poiché le imprese di investimento che non fanno parte di un gruppo bancario non sono disciplinate da tale regolamento delegato, e dato che per le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo bancario le informazioni pertinenti sono comunicate su base consolidata, è opportuno esentare anche le imprese di investimento dal comunicare informazioni sulla qualità delle attività gravate e non gravate per evitare che esse incorrano in costi sproporzionati.
- (8) Data la novità dell'obbligo di fornire informazioni sugli indicatori di qualità delle attività, l'applicazione delle disposizioni sull'informativa relativa a tali indicatori dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli enti di sviluppare i necessari sistemi informatici.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti di informativa per tutti gli enti

1. Gli enti comunicano l'importo delle attività vincolate e non vincolate a norma della disciplina contabile applicabile per tipologia di attività nelle colonne C010, C040, C060 e C090 del modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Gli enti comunicano le informazioni sulle garanzie reali ricevute per tipologia di attività nelle colonne C010 e C040 del modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
3. Gli enti comunicano le informazioni sulle passività associate alle attività vincolate e alle garanzie reali ricevute come indicato nel modello C dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
4. Gli enti comunicano le informazioni descrittive relative all'impatto del loro modello aziendale sul loro livello di gravami e l'importanza dei gravami nel loro modello aziendale come indicato nel modello D dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Requisiti di informativa aggiuntivi per taluni enti

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, gli enti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 comunicano:
 - a) gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 come indicato nel modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II;
 - b) gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività (ABS), nelle colonne C030 e C060, come indicato nel modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 si applica solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - a) il totale delle loro attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 10, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ammonta a oltre 30 miliardi di EUR;
 - b) il loro livello di gravame sulle attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 9, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è superiore al 15 %.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Modelli d'informativa

Modello A: attività vincolate e non vincolate

Modello A - attività vincolate e non vincolate

		Valore contabile delle attività vincolate		Valore equo delle attività vincolate		Valore contabile delle attività non vincolate		Valore equo delle attività non vincolate	
			di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui EHQLA e HQLA		di cui EHQLA e HQLA
		010	030	040	050	060	080	090	100
010	Attività dell'ente segnalante								
030	Strumenti di equity								
040	Titoli di debito								
050	di cui: obbligazioni garantite								
060	di cui: titoli garantiti da attività								
070	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche								
080	di cui: emessi da società finanziarie								
090	di cui: emessi da società non finanziarie								
120	Altre attività								
121	di cui: ...								

Modello B - garanzie ricevute

		Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati		Non vincolate	
				Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili	
			di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui EHQLA e HQLA
		010	030	040	060
130	Garanzie ricevute dall'ente segnalante				
140	Finanziamenti a vista				
150	Strumenti di equity				
160	Titoli di debito				
170	di cui: obbligazioni garantite				
180	di cui: titoli garantiti da attività				
190	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche				
200	di cui: emessi da società finanziarie				
210	di cui: emessi da società non finanziarie				
220	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista				
230	Altre garanzie ricevute				
231	di cui: ...				
240	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività				
241	Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia				
250	TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE REALI RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE				

Modello C: fonti di gravame

Modello C - fonti di gravame

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbli- gazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati
		010	030
010	Valore contabile delle passività finanziarie selezionate		
011	di cui: ...		

Modello D: informazioni descrittive di accompagnamento

Modello D - informazioni descrittive di accompagnamento

Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale sui gravami e all'importanza dei gravami nel modello aziendale dell'ente, che forniscono agli utilizzatori il contesto delle informazioni fornite nei modelli da A a C.

ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa

1. Gli enti comunicano gli elementi di cui alle tabelle da 1 a 7 nello stesso modo in cui questi sono comunicati a norma dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, salvo deroghe espressamente indicate in tali tabelle.

Gli elementi di cui al punto 1 sono indicati utilizzando i valori mediani. I valori mediani corrispondono alle mediane trimestrali mobili relative agli ultimi dodici mesi e sono determinati per interpolazione.

Quando le informazioni vengono fornite su base consolidata, l'ambito di consolidamento applicabile è il campo di applicazione del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello A - attività vincolate e non vincolate

Tabella 1: istruzioni relative a righe specifiche del modello A

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	Attività dell'ente segnalante [International Accounting Standards (principi contabili internazionali, IAS) 1.9, lettera a), Implementation Guidance (guida applicativa, IG) 6.] Totale delle attività dell'ente rilevate in bilancio, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione e degli strumenti di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. Il valore indicato in questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe 030, 040 e 120.
030	Strumenti di equity I valori mediani della voce «Strumenti di equity» come indicato nella riga 030 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ad eccezione degli strumenti di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.
040	Titoli di debito I valori mediani della voce «Titoli di debito» come indicato nella riga 040 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.
050	di cui: obbligazioni garantite I valori mediani della voce «di cui: obbligazioni garantite» come indicato nella riga 050 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
060	di cui: titoli garantiti da attività I valori mediani della voce «di cui: titoli garantiti da attività» come indicato nella riga 060 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
070	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche I valori mediani della voce «di cui: emessi da amministrazioni pubbliche» come indicato nella riga 070 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
080	di cui: emessi da società finanziarie I valori mediani della voce «di cui: emessi da società finanziarie» come indicato nella riga 080 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	<p>di cui: emessi da società non finanziarie</p> <p>I valori mediani della voce «di cui: emessi da società non finanziarie» come indicato nella riga 090 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
120	<p>Altre attività</p> <p>Il valore mediano delle altre attività dell'ente rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello B, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.</p> <p>Le altre attività comprendono il contante disponibile (le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti), i finanziamenti a vista [IAS 1.54, lettera i)], inclusi i saldi esigibili su richiesta presso banche centrali e altri enti come indicato nella riga 020 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le altre attività comprendono anche i crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, compresi i prestiti ipotecari segnalati nelle righe 100 e 110 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le altre attività possono comprendere anche attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni.</p> <p>Nel caso in cui le attività sottostanti e le attività dell'aggregato di copertura di titoli garantiti da attività mantenuti (ABS) e obbligazioni garantite mantenute siano finanziamenti a vista o crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista, esse sono incluse in questa riga.</p>
121	<p>di cui: ...</p> <p>Se del caso nel contesto dell'utilizzo del gravame in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente il valore mediano di qualsiasi componente delle «Altre attività» in un'apposita riga «di cui».</p>

Tabella 2: istruzioni relative a colonne specifiche del modello A

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore contabile delle attività vincolate</p> <p>Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente che sono vincolate ai sensi del punto 1.7 dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.</p>
030	<p>di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili</p> <p>Il valore mediano del valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA). Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
040	<p>Valore equo delle attività vincolate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore equo delle attività vincolate» come indicato nella colonna 040 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p> <p>Per ogni classe di esposizioni, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p>di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
060	<p>Valore contabile delle attività non vincolate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore contabile delle attività non vincolate» come indicato nella colonna 060 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
080	<p>di cui: EHQLA e HQLA</p> <p>Il valore mediano del valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
090	<p>Valore equo delle attività non vincolate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore equo delle attività non vincolate» come indicato nella colonna 090 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p> <p>Per ogni classe di esposizioni, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>
100	<p>di cui: EHQLA e HQLA</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>

Modello B - garanzie ricevute

Tabella 3: istruzioni relative a righe specifiche del modello B

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	<p>Garanzie ricevute dall'ente segnalante</p> <p>Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente Tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione in prestito di titoli sono indicati in questa riga. Il totale delle garanzie reali ricevute dall'ente è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe da 140 a 160, 220 e 230.</p>

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
140	<p>Finanziamenti a vista</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i finanziamenti a vista è indicato in questa riga (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
150	<p>Strumenti di equity</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi gli strumenti di equity (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
160	<p>Titoli di debito</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
170	<p>di cui: obbligazioni garantite</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese le obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
180	<p>di cui: titoli garantiti da attività</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli garantiti da attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
190	<p>di cui: emessi da amministrazioni pubbliche</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
200	<p>di cui: emessi da società finanziarie</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
210	<p>di cui: emessi da società non finanziarie</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
220	<p>Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i crediti e gli anticipi, esclusi i finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	<p>Altre garanzie ricevute</p> <p>Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
231	<p>di cui: ...</p> <p>Se del caso nel contesto dell'utilizzo del gravame in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente il valore mediano di qualsiasi componente delle «Altre garanzie» in un'apposita riga «di cui». Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.</p>
240	<p>Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività (ABS)</p> <p>Il valore mediano della voce «Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività» come indicato nella riga 240 del modello F 32.02 (AE-COL) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
241	<p>Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia</p> <p>Il valore mediano della voce «Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia» come indicato nella riga 010 del modello F 32.03 (AE-NPL) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante si applica quanto segue:</p> <p>a) se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello A, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle obbligazioni garantite e dei titoli garantiti da attività di propria emissione è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o dei titoli garantiti da attività;</p> <p>b) se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello A, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.</p>
250	<p>Totale di attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione</p> <p>Tutte le attività dell'ente rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione.</p> <p>Questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per la riga 010 del modello A e le righe 130 e 240 del modello B.</p>

Tabella 4: istruzioni relative a colonne specifiche del modello B

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati</p> <p>La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono vincolati a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Il valore equo di uno strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<p>di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>
040	<p>Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili</p> <p>La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute dall'ente, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituire in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che non sono vincolati ma sono vincolabili. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p>
060	<p>di cui: EHQLA e HQLA</p> <p>Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente, diversi da obbligazioni garantite o posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p>

Modello C - fonti di gravame

Tabella 5: istruzioni relative a righe specifiche del modello C

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore contabile delle passività finanziarie selezionate</p> <p>Il valore mediano della voce «Valore contabile delle passività finanziarie selezionate» come indicato nella riga 010 del modello F 32.04 (AE-SOU) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.</p>
011	<p>di cui: ...</p> <p>Se del caso nel contesto dell'utilizzo dei gravami in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente la mediana di ogni componente del «Valore contabile delle passività finanziarie selezionate» in un'apposita riga «di cui», soprattutto se una parte dei gravami sulle attività è associata a passività e un'altra parte non lo è.</p>

Tabella 6: istruzioni relative a colonne specifiche del modello C

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito</p> <p>I valori mediani della voce «Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito» come indicato nella colonna 010 del modello F 32.04 (AE-SOU) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p> <p>Sono incluse le passività senza finanziamenti associati, quali ad esempio i derivati.</p>
030	<p>Attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati</p> <p>L'importo di attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, che sono vincolati in conseguenza dei diversi tipi di operazioni qui indicati.</p> <p>Per coerenza con i criteri applicati ai modelli A e B, le attività dell'ente rilevate in bilancio sono indicate al valore mediano del loro valore contabile, mentre le garanzie reali ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, sono indicati al valore mediano del loro valore equo. Il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.</p> <p>Sono incluse anche le attività vincolate senza passività corrispondenti.</p>

Modello D - informazioni descrittive di accompagnamento

Tabella 7: Istruzioni specifiche per il modello D

Riferimenti giuridici e istruzioni

Per completare il modello D, gli enti comunicano le informazioni di cui ai punti 1 e 2.

1. Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività, che comprendano:
 - a) la spiegazione di eventuali differenze tra l'ambito di consolidamento regolamentare usato ai fini dell'informativa sulle attività vincolate e l'ambito utilizzato per l'applicazione dei requisiti di liquidità su base consolidata a norma della parte due, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzato per definire l'ammissibilità delle EHQLA e HQLA;
 - b) la spiegazione di eventuali differenze tra, da un lato, le attività costituite in garanzia e trasferite a norma della disciplina contabile applicabile e così come applicata dall'ente e, dall'altro, le attività vincolate e l'indicazione di eventuali disparità di trattamento delle operazioni, come nel caso in cui alcune operazioni siano ritenute causa di costituzione in garanzia o di trasferimento di attività, ma non di gravami sulle attività, o viceversa;
 - c) il valore dell'esposizione utilizzato ai fini dell'informativa e la spiegazione del modo in cui sono stati calcolati i valori mediani.
2. Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami e l'importanza dei gravami in relazione al modello di finanziamento dell'ente, che comprendano:
 - a) le principali fonti e tipi di gravame, specificando, se del caso, i gravami dovuti ad attività significative concernenti derivati, prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto, emissione di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni;
 - b) la struttura dei gravami tra i soggetti all'interno di un gruppo, in particolare se il livello di gravami del gruppo consolidato deriva da particolari soggetti e se vi sono gravami significativi infragruppo;
 - c) informazioni sull'eccesso di garanzia reale, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività, e l'incidenza dell'eccesso di garanzia reale sui livelli di attività vincolate;
 - d) ulteriori informazioni sui gravami sulle attività, le garanzie reali e gli elementi fuori bilancio e sulle fonti di gravame in qualsiasi valuta significativa diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni di cui all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- e) una descrizione generale della quota delle voci che figurano nella colonna 060 «valore contabile delle attività non vincolate» del modello A dell'allegato I, che l'ente non riterrebbe vincolabili nel corso normale della sua attività (ad esempio attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratto di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni);
- f) l'importo delle attività sottostanti e delle attività dell'aggregato di copertura di titoli garantiti da attività mantenuti e di obbligazioni garantite mantenute, e se tali attività sottostanti e dell'aggregato di copertura sono vincolate o non vincolate, nonché l'importo dei relativi titoli garantiti da attività mantenuti e obbligazioni garantite mantenute;
- g) se pertinente per spiegare l'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami, maggiori informazioni (se del caso anche di carattere quantitativo) per ciascuno dei seguenti elementi:
- i) la tipologia e l'importo delle attività vincolate e non vincolate indicato nella riga 120 del modello A, nel caso in cui siano riportate informazioni quantitative nella riga 121 del modello A;
 - ii) l'importo e la tipologia delle attività vincolate e degli elementi fuori bilancio indicati nella riga 010 del modello C che non sono associati a passività, nel caso in cui siano riportate informazioni quantitative nella riga 011 del modello C.
-